ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2013/2014 **n° 213** **15 maggio 2014**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE n. 379/2014 del 07/05/2014
Modifiche al *Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013…….pag. 2

DECRETO RETTORALE n. 407/2014 del 13/05/2014
Modifica al *Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013*…….……...pag. 22

DECRETO RETTORALE n. 308/2014 del 15/04/2014
Modifiche a Ordinamenti didattici……pag. 36

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1137/22127 DEL 15/04/2014
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia, Settore scientifico disciplinare FIS/03 – Fisica della Materia……..……pag. 39

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1126/21931 DEL 15/04/2014
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della

durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/F2 - Microbiologia Agraria, Settore scientifico disciplinare AGR/16- Microbiologia Agraria…….pag. 40

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1283/24728 DEL 30/4/2014
Approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11- Entomologia Generale e Applicata……...pag. 41

- **Reclutamento Personale tecnico-amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1306/25365 DEL 06/05/2014
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 532 del 19.02.14 e pubblicata sul sito web d'Ateneo in data 19.02.2014……pag. 42

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1293/25016 DEL 06/05/2014
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.03.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 2723 dell'11.09.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013……...pag. 43

- **Deliberazioni**

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25/03/2014
Delega al Dirigente dell'Area Finanza e Controllo di Gestione……..…….....pag. 45

ATTI NORMATIVI

Decreto Rettorale Rep. n. 379/2014
Prot. n. 25860 del 7/5/2014

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R. N. 524 DEL 26/06/2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo dell'Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, e, in particolare, gli artt. 6, comma 3, lettera f) e 39, comma c);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assunte rispettivamente in data 29/10/2013 e 19/11/2013, con le quali è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 16, comma 2 del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca", inerente le attività compatibili con il dottorato di ricerca;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assunte rispettivamente in data 28/02/2014 e 18/02/2014, con le quali è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 30 del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca";

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, assunte rispettivamente in data 25/03/2014 e 23/04/2014, con le quali sono state apportate modifiche agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca";

DECRETA

Art. 1
(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modifiche al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013, così come riportate all'Allegato A, parte integrante del presente Decreto Rettorale. Le modifiche apportate sono applicabili, relativamente alle norme sulle compatibilità (art. 16), anche ai corsi di dottorato relativi al 29° ciclo il cui bando di selezione sia stato pubblicato in data successiva al 26/06/2013 e a tutti i corsi di dottorato relativi al 30° ciclo.

Art. 2
(Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia, si riporta in Allegato B il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3
(Vigore ed efficacia)

1. Il presente Decreto Rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università

IL RETTORE

Prof. Ivano Dionigi

ALLEGATO A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R. N. 524 DEL 26/06/2013

Art. 1
(Modifiche all'Art. 5, commi 1, 2 e 6 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 5, commi 1, 2 e 6 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 sono così sostituiti:

" 1. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, e può essere integrato fino a una composizione totale massima di trentadue membri.

2. Possono essere nominati membri del Collegio docenti in possesso dei requisiti di qualità scientifica previsti dalla normativa vigente e appartenenti ai macrosettori (area CUN) coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tra cui:

- professori di prima e seconda fascia;
- ricercatori universitari.
- In caso di consorzi e convenzioni, di cui agli artt. 25 e seguenti del presente Regolamento, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti di Paesi esteri, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei docenti appartenenti agli Atenei accreditati. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei o Enti di Paesi esteri, il Collegio dei docenti è formato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti negli accordi istitutivi."

" 6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso. Coerentemente con gli obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei docenti definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del corso.
In particolare, il Collegio dei docenti delibera in merito a:

- modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica;
- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
- individuazione dei supervisori di cui all'art. 5, comma 5 del presente regolamento;
- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi;
- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16;
- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero;
- ammissione all'esame finale;
- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei supervisore;
- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato;
- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di cotutela.

Propone, inoltre:

- i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
- i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca."

Art. 2

(Modifiche all'Art. 7, commi 4, 5 e 6 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 7, commi 4, 5 e 6 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 sono così sostituito:

" 4. Gli iscritti ad un corso di dottorato e coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione. Il presente comma non si applica agli iscritti che abbiano presentato istanza di rinuncia al corso di dottorato prima dell'inizio delle attività verbalizzate dal Collegio dei docenti per il primo anno di corso.
5. Coloro che siano o siano stati iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, a un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al corso di dottorato precedente e iniziando dal primo anno.
6. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all'estero, possono iscriversi a un diverso corso di dottorato senza borsa di studio erogata su bilancio di Ateneo."

Art. 3
(Modifiche all'Art. 8, comma 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 8, comma 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

" 3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale e pubblicizzato in via telematica sul Portale d'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le eventuali prove scritte o prove orali previste nonché i tempi e le modalità per il loro svolgimento. Deve inoltre indicare:

a. i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione o in consorzio);
b. gli anni di durata dei corsi;
c. il numero di posti disponibili, ivi inclusi i posti finanziati con borse;
d. il numero di eventuali posti riservati;
e. l'indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta Formazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
f. l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, incluse eventuali esenzioni, se ritenute opportune;
g. i titoli che i candidati dovranno presentare per poter partecipare alle prove di selezione per l'ammissione ai corsi;
h. le modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di selezione per l'ammissione ai corsi tenendo conto quanto previsto dall'art. 9 comma 3"

Art. 4
(Modifiche all'Art. 9, comma 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 9, comma 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"3. L'Università può stabilire modalità di svolgimento delle prove di selezione e valutazione differenziate, nonché la nomina di commissioni esaminatrici ad hoc in virtù di specifiche caratteristiche del corso di dottorato, o di un suo curriculum internazionale, o della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale e di stipula di accordi internazionali."

Art. 5
(Modifiche all'Art. 10, commi 4 e 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 10, commi 4 e 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 sono così sostituiti:

"4. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentrerà uno dei membri supplenti designati con Decreto Rettorale.

5. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove previste per l'accesso ai corsi di dottorato sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. In data antecedente allo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice potrà definire eventuali sub-criteri di valutazione, che saranno resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso."

Art. 6
(Modifiche all'Art. 11, comma 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 11, comma 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

" 4. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell'inizio del corso, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria su richiesta del Coordinatore."

Art. 7
(Modifiche all'Art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e le relative modalità di pagamento. L'ammontare dei contributi è comprensivo del premio di assicurazione, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso ai corsi e dell'indennità di mora, fatta eccezione per il premio assicurativo, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni con Atenei ed Enti Internazionali o di Paesi esteri".

Art. 8
(Modifiche all'Art. 14, comma 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 14, comma 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"5. L'importo minimo delle borse di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella misura del 30% per i periodi di soggiorno all'estero. Il soggiorno all'estero deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti e non può complessivamente essere inferiore a un mese continuativo e superiore a diciotto mesi. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza."

Art. 9
(Modifiche all'Art. 15, commi 4 e 7 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 15, commi 4 e 7 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"4. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso e agli Uffici competenti il verificarsi delle cause di sospensione di cui al successivo art. 20, commi 1) e 2). I dottorandi dovranno, inoltre, comunicare il termine della sospensione come previsto nel comma 3) dello stesso articolo."
"7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante interventi in materia di diritto allo studio."

Art. 10
(Modifiche all'Art. 16, commi 1, 2, 3 e 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

1. L'art. 16, commi 1, 2, 3 e 5 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione al dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato in Alta Formazione, oltre che per gli specializzandi medici di cui all'art.19.
2. Le seguenti attività sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei docenti, previo parere favorevole del supervisore:

- tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
- attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore;
- attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.

3. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi dell'ultimo punto del comma precedente, al termine di ogni anno accademico, i dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa nei casi più gravi l'esclusione dal corso di dottorato. Le autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio dottorato."
"5. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica la normativa vigente, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica nel caso di accordi previamente sottoscritti tra l'Università di Bologna ed enti pubblici, che consentano ai dipendenti degli enti stessi l'iscrizione al dottorato."

Art. 11
(Modifiche all'Art. 17, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

L'art. 17, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

" 1. L'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con le seguenti posizioni e/o attività:

- iscrizione ad altro corso di dottorato, a tutti i corsi di laurea e a master universitari di I e II livello, fatta eccezione per i casi di iscrizione a corsi di dottorato in cotutela di tesi;
- iscrizione a Scuole di specializzazione, fatta eccezione per le Scuole di specializzazione mediche dell'Università di Bologna, nei limiti previsti al successivo art. 19. La violazione dell'incompatibilità determina la decadenza dalla seconda iscrizione;
- incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
- attività lavorative ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2."

Art. 12
(Modifiche all'Art. 19, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

L'art. 19, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

" 1. Ai Medici in Formazione Specialistica è consentita la frequenza a corsi di dottorato di area medica alle seguenti condizioni:

- i Medici in Formazione Specialistica dell'Università di Bologna devono risultare vincitori di un concorso di ammissione al corso di dottorato in area medica presso la medesima Università;
- la frequenza congiunta può essere disposta unicamente durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola. Potranno pertanto immatricolarsi ai corsi di dottorato i Medici in Formazione Specialistica che, alla data dell'inizio formale dei corsi di dottorato, risultino iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione;
- il Collegio dei docenti del corso di dottorato può disporre l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione del corso a un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- durante il periodo di frequenza congiunta, i Medici in Formazione Specialistica non possono percepire la borsa di studio del dottorato."

Art. 13
(Modifiche all'Art. 20, comma 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

L'art. 20, comma 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"2. La frequenza al corso di dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando in caso di paternità e, previa autorizzazione del Coordinatore nel caso di gravi e documentati motivi personali o familiari e nel caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). In quest'ultimo caso, la sospensione deve essere richiesta per la durata del TFA e può essere concessa una sola volta."

Art. 14
(Modifiche all'Art. 23, comma 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

L'art. 23, comma 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"1. Almeno due membri di ciascuna Commissione giudicatrice devono appartenere ad altre Università, anche di Paesi esteri non partecipanti al corso di dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri o internazionali.
Nel caso di corsi di dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei commi precedenti, composte da docenti ed, eventualmente, esperti esterni all'Università, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula."

Art. 15
(Modifica all'Art. 30, commi 3 e 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013)

L'art. 30, commi 3 e 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 è così sostituito:

"3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 442 del 12/04/2010, fatta eccezione per i seguenti articoli:
- gli artt. 8, 9 comma 3, 16, 17 e 22, che si applicano in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, A.A. 2013/2014;
- l'art. 12, comma 1, che si applica in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, a condizione che il

bando di selezione sia stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento."

ALLEGATO B
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R. N. 524 DEL 26/06/2013, integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A, del D.R. n. 379/2014 del 7/5/2014

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
   a. "Corso di dottorato di ricerca": costituisce il terzo livello della formazione universitaria e si prefigge l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Educazione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca.
   b. "Dottorando": la qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e si mantiene fino al termine della durata del corso.
   c. "Dottore di ricerca/Ph.D": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previo superamento dell'esame finale.
   d. "Ciclo di dottorato": insieme dei corsi di dottorato di ricerca attivati in un determinato anno accademico;
   e. "Curricula": indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

PARTE II – Corsi di dottorato di ricerca

Art. 3 – Durata dei corsi e accreditamento

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto indicato all'art 19.
2. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I corsi di dottorato devono essere coerenti con un ambito scientifico e relativa titolatura nonché con tematiche e metodologie di ricerca affini.
3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere attivati su richiesta del Coordinatore o, nel caso di nuova attivazione, da parte di un docente o Direttore del Dipartimento, sulla base delle procedure previste dell'art. 16 comma 2, lettera c) dello Statuto e a seguito di approvazione da parte del Dipartimento proponente, o dei Dipartimenti proponenti nel caso di dottorati congiunti, e delle Strutture concorrenti, che mettono a disposizione risorse finanziarie, risorse strumentali, spazi e personale docente e ricercatore per lo svolgimento dei corsi. Nel caso di attivazione congiunta da parte di più Dipartimenti, uno di essi si farà carico dell'attivazione ai soli fini dell'aggiornamento delle banche dati ministeriali.
4. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
5. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, trasmesso all'Università e al Nucleo di Valutazione. L'accreditamento ha durata quinquennale e i corsi di dottorato devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi.

6. L'Università, previo accreditamento Ministeriale su conforme parere dell'ANVUR e a seguito di approvazione degli Organi Accademici di Ateneo, istituisce, con decreto del Rettore, corsi di dottorato anche in convenzione o in consorzio con altri Atenei, enti di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali che abbiano per oggetto temi specifici di interesse comune.
7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.

Art. 4 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 5 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, e può essere integrato fino a una composizione totale massima di trentadue membri.
2. Possono essere nominati membri del Collegio docenti in possesso dei requisiti di qualità scientifica previsti dalla normativa vigente e appartenenti ai macrosettori (area CUN) coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tra cui:
   - professori di prima e seconda fascia;
   - ricercatori universitari.

   In caso di consorzi e convenzioni, di cui agli artt. 25 e seguenti del presente Regolamento, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti di Paesi esteri, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei docenti appartenenti agli Atenei accreditati. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei o Enti di Paesi esteri, il Collegio dei docenti è formato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti negli accordi istitutivi.
3. La partecipazione di ciascun membro del Collegio dei docenti sarà conteggiato una sola volta su base nazionale.
4. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra docenti e ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline di ricerca del dottorato e in conformità con i requisiti previsti per l'accreditamento. Restano in carica per la durata di un ciclo di dottorato. I docenti e i ricercatori provenienti da altri Atenei possono essere membri del Collegio subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza e su proposta dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università, previo rilascio del nulla osta, possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
5. I supervisori, responsabili della guida e del supporto ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi, possono partecipare alle sedute del Collegio dei docenti. I supervisori, di norma individuati tra i docenti e i ricercatori afferenti alle Strutture coinvolte nel corso di dottorato, devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato.

   Qualora il supervisore fosse collocato in regime di quiescenza prima della discussione della tesi da parte del dottorando, sarà necessario nominare un co-supervisore che accompagnerà il dottorando al conseguimento del titolo.

   Il ruolo di supervisore può essere ricoperto da qualsiasi docente e ricercatore prescindendo dalla appartenenza al Collegio dei docenti; il ruolo di co-supervisore può essere svolto da ricercatori di enti di ricerca con i quali sussistano accordi di cooperazione, prescindendo dalla appartenenza al Collegio dei docenti.
6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso. Coerentemente con gli obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei docenti definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del corso.

   In particolare, il Collegio dei docenti delibera in merito a:
   - modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;

- programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica;
- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
- individuazione dei supervisori di cui all'art. 5, comma 5 del presente regolamento;
- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi;
- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16;
- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero;
- ammissione all'esame finale;
- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei supervisore;
- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato;
- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di cotutela.

Propone, inoltre:

- i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
- i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.

7. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
8. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche per via telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.
9. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto verbale da archiviare, debitamente sottoscritto, nell'apposito applicativo di Ateneo entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
10. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti dovrà essere integrata dalla partecipazione di una rappresentanza di massimo due dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

Art. 6 - Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno facente parte del Collegio stesso o, qualora non fosse possibile affidare l'incarico a un professore di prima fascia, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore coordina le attività formative e di ricerca del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
4. Con la nomina, il Collegio dei docenti e il Coordinatore assumono anche la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.

Art. 7 – Requisiti di accesso ai corsi di dottorato

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, assicurando la pubblicità degli atti. Possono accedere ai corsi di dottorato senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento o analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso agli studi di dottorato, sulla base dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, entro la data di scadenza del bando.
2. I candidati che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo necessario per l'ammissione al dottorato, dovranno conseguire tale titolo entro il termine massimo stabilito nel bando di

selezione, e comunque in data antecedente all'inizio formale dei corsi, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di selezione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Gli iscritti ad un corso di dottorato e coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione. Il presente comma non si applica agli iscritti che abbiano presentato istanza di rinuncia al corso di dottorato prima dell'inizio delle attività verbalizzate dal Collegio dei docenti per il primo anno di corso.
5. Coloro che siano o siano stati iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, a un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al corso di dottorato precedente e iniziando dal primo anno.
6. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all'estero, possono iscriversi a un diverso corso di dottorato senza borsa di studio erogata su bilancio di Ateneo.

Art. 8 - Bando di selezione

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per i progetti di collaborazione comunitari e internazionali che possono prevedere specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative nel rispetto delle caratteristiche dei singoli progetti purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale e pubblicizzato in via telematica sul Portale d'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le eventuali prove scritte o prove orali previste nonché i tempi e le modalità per il loro svolgimento. Deve inoltre indicare:
   a. i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione o in consorzio);
   b. gli anni di durata dei corsi;
   c. il numero di posti disponibili, ivi inclusi i posti finanziati con borse;
   d. il numero di eventuali posti riservati;
   e. l'indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta Formazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
   f. l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, incluse eventuali esenzioni, se ritenute opportune;
   g. i titoli che i candidati dovranno presentare per poter partecipare alle prove di selezione per l'ammissione ai corsi;
   h. le modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di selezione per l'ammissione ai corsi tenendo conto quanto previsto dall'art. 9 comma 3.

Art. 9 – Prove di selezione per l'ammissione ai corsi

1. Ciascun corso di dottorato prevede un'unica modalità di selezione dei candidati. Le selezioni possono consistere in valutazione dei titoli e/o progetto di ricerca, prova scritta, prova orale o una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei docenti.
2. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano e anche con l'ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l'identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso.
3. L'Università può stabilire modalità di svolgimento delle prove di selezione e valutazione differenziate, nonché la nomina di commissioni esaminatrici ad hoc in virtù di specifiche caratteristiche del corso di

dottorato, o di un suo curriculum internazionale, o della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale e di stipula di accordi internazionali.

Art. 10 - Commissioni esaminatrici per l'accesso ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina per ciascun corso di dottorato un'unica Commissione esaminatrice composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari di ruolo, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in più curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.
2. Nel caso di corsi di dottorato finanziati da Enti esterni, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da non più di due Esperti in rappresentanza di tali Enti.
3. Nel caso di corsi di dottorato attivati in collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentrerà uno dei membri supplenti designati con Decreto Rettorale.
5. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove previste per l'accesso ai corsi di dottorato sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. In data antecedente allo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice potrà definire eventuali sub-criteri di valutazione, che saranno resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

Art. 11 – Graduatorie di merito

1. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nel corso delle prove d'esame la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili al corso di dottorato.
2. La graduatoria generale di merito, emanata con Decreto Rettorale, è resa pubblica ai sensi della normativa vigente.
3. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria a copertura dei posti disponibili. Nel caso di borse di studio o di finanziamenti finalizzati a tematiche di ricerca specifiche, nel corso delle selezioni, verrà presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche.
4. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell'inizio del corso, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria su richiesta del Coordinatore.

Art. 12 – Posti in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, senza borsa di studio finanziata dall'Università, previo superamento delle prove di selezione, di cui all'art. 9, e nei limiti del contingente fissato:
   - i candidati provenienti da Paesi esteri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di origine o di provenienza;
   - i candidati provenienti da Paesi con i quali sia stato stipulato specifico Accordo o da Università di altri Paesi che abbiano concluso una specifica convenzione con l'Università di Bologna;
   - i candidati di Paesi esteri o internazionali finanziati da specifici programmi di formazione e mobilità internazionale (progetti di collaborazione comunitari e internazionali);
   - i titolari di contratto di Alto Apprendistato, qualora non rientranti nel computo dei posti ordinari messi a bando.

Art. 13 – Tasse e contributi di iscrizione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e le relative modalità di pagamento. L'ammontare dei contributi è comprensivo del premio di assicurazione, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

2. Eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso ai corsi e dell'indennità di mora, fatta eccezione per il premio assicurativo, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni con Atenei ed Enti Internazionali o di Paesi esteri.
3. La rinuncia successiva all'iscrizione al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
4. Il pagamento del contributo oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita dagli Organi Accademici.
5. Il dottorando non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione non può svolgere alcuna attività connessa al corso di dottorato al quale è iscritto.
6. Il dottorando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non è ammesso a sostenere l'esame finale.

Art. 14 – Borse di studio

1. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato e dell'attivazione di ciascun ciclo, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Ateneo, di almeno sei borse di studio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare tale requisito si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.
2. Per i corsi di dottorato attivati in convenzione o in consorzio, ai fini dell'attivazione, ciascuna istituzione convenzionata o consorziata deve assicurare il contributo di almeno tre borse di studio.
3. Eventuali ulteriori borse di studio finanziate interamente o parzialmente da Enti esterni potranno essere computate nel novero delle borse messe a bando entro la data di inizio delle procedure di selezione da parte della Commissione esaminatrice.
4. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito e sono rinnovate con cadenza annuale a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste annualmente e verificate secondo le procedure di cui all'art. 15 fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. I vincitori possono presentare rinuncia alla borsa di studio mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato.
5. L'importo minimo delle borse di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella misura del 30% per i periodi di soggiorno all'estero. Il soggiorno all'estero deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti e non può complessivamente essere inferiore a un mese continuativo e superiore a diciotto mesi. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.
6. I Dipartimenti devono garantire, nell'ambito dei fondi complessivamente dedicati alla ricerca, per ogni dottorando, a qualunque titolo iscritto al Dottorato di Ricerca, a decorrere dal secondo anno, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'ammontare della borsa di studio ministeriale. Tale budget, finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e adeguato alla tipologia del corso, è gestito dai Dipartimenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
8. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi viene effettuato in rate mensili posticipate.
9. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 15 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. Il dottorando mantiene tale status fino alla conclusione legale del corso. Ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca nonché a presentare le relazioni, gli elaborati e i risultati prodotti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei docenti. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con decreto rettorale, con perdita della borsa di studio.

3. La rinuncia al corso di dottorato comporta l'automatica perdita della borsa di studio. Qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla decorrenza della rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
4. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso e agli Uffici competenti il verificarsi delle cause di sospensione di cui al successivo art. 20, commi 1) e 2). I dottorandi dovranno, inoltre, comunicare il termine della sospensione come previsto nel comma 3) dello stesso articolo.
5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007.
6. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.
7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante interventi in materia di diritto allo studio.
8. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti a corsi di dottorato ai sensi e nei limiti di cui al successivo art.19, si rimanda a quanto ivi previsto.

Art. 16 - Attività compatibili con il dottorato di ricerca

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione al dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato in Alta Formazione, oltre che per gli specializzandi medici di cui all'art.19.
2. Le seguenti attività sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei docenti, previo parere favorevole del supervisore:
   - tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
   - attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore;
   - attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
3. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi dell'ultimo punto del comma precedente, al termine di ogni anno accademico, i dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa nei casi più gravi l'esclusione dal corso di dottorato. Le autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio dottorato.
4. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti dall'Università di Bologna anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma di dottorato.
5. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica la normativa vigente, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica nel caso di accordi

previamente sottoscritti tra l'Università di Bologna ed enti pubblici, che consentano ai dipendenti degli enti stessi l'iscrizione al dottorato.

6. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art.19, le attività compatibili sono esclusivamente quelle specificamente previste nella normativa vigente, nel Regolamento di Ateneo in materia di scuole di Specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 17 – Incompatibilità e divieto di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con le seguenti posizioni e/o attività:
   - iscrizione ad altro corso di dottorato, a tutti i corsi di laurea e a master universitari di I e II livello, fatta eccezione per i casi di iscrizione a corsi di dottorato in cotutela di tesi;
   - iscrizione a Scuole di specializzazione, fatta eccezione per le Scuole di specializzazione mediche dell'Università di Bologna, nei limiti previsti al successivo art. 19. La violazione dell'incompatibilità determina la decadenza dalla seconda iscrizione;
   - incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
   - attività lavorative ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando
3. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui si usufruisce della borsa, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal bando di concorso per l'ammissione al dottorato. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno.
4. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. L'Università si riserva di effettuare controlli periodici in merito alle dichiarazioni rilasciate dai dottorandi, con riferimento al regime delle incompatibilità e ai divieti di cumulo.
5. Non è comunque consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai Medici in Formazione Specialistica, così come previsto dal successivo art.19.

Art. 18 – Dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti1, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività devono essere svolte.

Art. 19 – Raccordo tra corsi di dottorato e Scuole di specializzazione medica

1. Ai Medici in Formazione Specialistica è consentita la frequenza a corsi di dottorato di area medica alle seguenti condizioni:
   - i Medici in Formazione Specialistica dell'Università di Bologna devono risultare vincitori di un concorso di ammissione al corso di dottorato in area medica presso la medesima Università;
   - la frequenza congiunta può essere disposta unicamente durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola. Potranno pertanto immatricolarsi ai corsi di dottorato i Medici in Formazione Specialistica che, alla data dell'inizio formale dei corsi di dottorato, risultino iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione;
   - il Collegio dei docenti del corso di dottorato può disporre l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione del corso a un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;

- durante il periodo di frequenza congiunta, i Medici in Formazione Specialistica non possono percepire la borsa di studio del dottorato.

2. Durante il periodo di frequenza congiunta, la disciplina prevalente rimane quella prevista per i Medici in Formazione Specialistica dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 20 – Sospensione della frequenza al corso di dottorato

1. La frequenza al corso di dottorato è obbligatoriamente sospesa nei seguenti casi:
   - maternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
   - servizio militare e servizio civile;
   - malattia o infortunio documentati di durata superiori a 30 giorni.
2. La frequenza al corso di dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando in caso di paternità e, previa autorizzazione del Coordinatore nel caso di gravi e documentati motivi personali o familiari e nel caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). In quest'ultimo caso, la sospensione deve essere richiesta per la durata del TFA e può essere concessa una sola volta.
3. Al termine del periodo di sospensione, l'interessato/a riprenderà il corso dandone tempestiva comunicazione sottoscritta dal Coordinatore. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione. Il Collegio dei docenti definirà il percorso didattico e di ricerca da seguire per la prosecuzione del corso di dottorato e il completamento del corso di dottorato.
4. Durante il periodo di sospensione dal corso per maternità, paternità, adozione e affidamento, l'interessato/a può:
   - continuare ad usufruire della borsa di dottorato; in tal caso l'erogazione della
   - borsa non avverrà oltre la durata legale del corso di dottorato e, in caso di mancato recupero delle attività nel periodo di sospensione e/o mancata ammissione all'esame finale, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato;
   - chiedere la sospensione dell'erogazione della borsa di studio, che potrà essere non accolta dal Coordinatore solo per motivazioni inerenti alla scadenza tassativa dei fondi su cui è erogata la borsa.
5. Nei casi di sospensione diversi da quelli di cui al comma 4, la borsa di studio è sospesa e decorre nuovamente dalla ripresa della frequenza al corso.

Art. 21 - Proprietà dei risultati e confidenzialità

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 22 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca/Ph.D

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può essere abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph.D" e che può specificare l'eventuale curriculum seguito, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo anno di corso.
   L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti e l'esame deve svolgersi secondo le scadenze fissate dall'Università, salvo i casi di differimento autorizzato di cui al successivo comma.
   La mancata ammissione all'esame finale comporta l'esclusione dal dottorato, disposta con decreto del Rettore.
3. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in

lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato.
La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterne ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori, scelti dal Collegio dei docenti e non facenti parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 23.
I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

4. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 23.
   Al termine della discussione, la Commissione giudicatrice redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato.
   La Commissione giudicatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilevo scientifico.
5. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono, in ogni caso, prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
6. L'assenza alla discussione della tesi di dottorato è giustificata, a fronte di idonea documentazione, nei casi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione della tesi di dottorato nella sessione successiva o in data da concordare con il Coordinatore. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il candidato decade dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.
7. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento dell'esame finale previo deposito, da parte dell'interessato, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo che ne garantirà la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.
8. L'Università effettua il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
   Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, potrà chiedere che la tesi sia resa liberamente consultabile.

Art 23 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso di dottorato.
2. Almeno due membri di ciascuna Commissione giudicatrice devono appartenere ad altre Università, anche di Paesi esteri non partecipanti al corso di dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri o internazionali.
   Nel caso di corsi di dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei commi precedenti, composte da docenti ed, eventualmente, esperti esterni all'Università, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
3. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
4. Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi entro le scadenze fissate dall'Università. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 24 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato il primo anno di un corso di dottorato di ricerca presso altra Università, possono chiedere l'iscrizione al dottorato presso l'Università di Bologna alle seguenti condizioni:
   - che esista fra i corsi di dottorato dell'Università di Bologna un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli dell'Università di provenienza;
   - che il dottorando documenti i corsi e le attività svolte nell'Università di provenienza e che tali attività e/o corsi siano riconosciuti dal Collegio dei docenti come compatibili a quelli richiesti dal corso di dottorato per l'iscrizione all'Università di Bologna;
   - che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con il Coordinatore e almeno un altro docente, facente parte del Collegio, esperto della materia.
2. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia accolta, all'interessato non verrà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 25 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
   a. Atenei italiani;
   b. enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato. Tali convenzioni devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli) e devono prevedere:
   a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
   b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
   c. il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato per ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca di cui all'art. 14 comma 6;
   d. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
   e. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
   f. la mobilità di docenti e dottorandi;
   g. la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.
3. In caso di convenzione con i soggetti di cui alla lettera b), la sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

Art. 26 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione

1. L'Università può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. L'Università può, inoltre, attivare corsi di dottorato in Alto Apprendistato con istituzioni esterne e imprese, come previsto dall'art.5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011.
4. I contratti di Alto Apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:
   a. la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'Università;
   b. il programma di ricerca può essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati, il cui svolgimento è effettuato sotto la supervisione di due supervisore, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
   c. eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
   d. il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di almeno tre borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
   e. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formatisi nell'ambito della convenzione.

Art. 27 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca

1. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato:
   a. consorzi tra Università di cui almeno una italiana con possibilità di rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto;
   b. consorzi tra Università di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privata di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Con l'istituzione di consorzi, le Università e gli Enti consorziati, costituiscono un nuovo soggetto giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di dottorato.
3. Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio o altra forma di sostegno finanziario di importo almeno equivalente. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro.
4. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 28 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell'ambito del dottorato di ricerca e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato, o percorsi all'interno dei corsi di dottorato, in collaborazione con Atenei e/o Enti di Paesi esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.
2. Le suddette convenzioni, che possono valere e avere applicazione con riferimento a uno o più cicli di dottorato, disciplinano in particolare:
   a. la durata del corso di dottorato, comunque non inferiore a tre anni;
   b. la sede di immatricolazione dei dottorandi;
   c. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni;
   d. le procedure di selezione, che potranno essere espletate da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori;
   e. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell'esame finale;
   f. una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi;
   g. la partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
   h. l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
   i. la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo riconoscimento) e la esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove previsto;
   j. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi.

k. la eventuale necessità di sottoscrizione di specifiche convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e le modalità inerenti al rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.

Art. 29 – Convenzioni di cotutela

1. L'Università può sottoscrivere convenzioni bilaterali di cotutela con Atenei di Paesi esteri a favore di dottorandi iscritti, di norma, al primo anno di dottorato, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
2. La cotutela può essere attivata a seguito di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del corso di dottorato interessato.
3. Le convenzioni di cotutela, aventi carattere individuale, disciplinano:
   - la durata del corso di dottorato;
   - l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
   - il regime assicurativo applicabile;
   - il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisori di tesi;
   - il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
   - le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
   - la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
   - l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti.
4. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della cotutela è iscritto, con espressa menzione del programma di cotutela effettuato.
5. La cotutela può essere attivata nel corso del primo anno di iscrizione al dottorato al fine di consentire al dottorando di svolgere il programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti.
6. Quando l'Università di Bologna è sede ospitante della cotutela, il dottorando in cotutela deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso l'Università di Bologna.
7. L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di cotutela.

PARTE III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università di Bologna.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 442 del 12/04/2010, fatta eccezione per i seguenti articoli:
   - gli artt. 8, 9 comma 3, 16, 17 e 22, che si applicano in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, A.A. 2013/2014;
   - l'art. 12, comma 1, che si applica in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, a condizione che il bando di selezione sia stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

REP. N. 407 -2014

PROT. N. 27098 del 13/05/2014

IL RETTORE

VISTO lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13/12/2011, in particolare l'art. 4, comma 5, che consente al Rettore, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, l'assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con l'obbligo di sottoporli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

VISTO lo Statuto di Ateneo dell'Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, e, in particolare, gli artt. 6, comma 3, lettera f) e 39, comma c);

VISTO l'art. 19 della Legge 240 del 30/12/2010 recante norme sul Dottorato di Ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati" n. 45 del 08/02/2013;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013;

VISTO il D.R. n. 379 del 13/05/2014 che ha apportato modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento d'Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013;

VISTA la necessità di procedere all'integrazione dell'art. 25, comma 2 del suddetto Regolamento;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

Art. 1
(Novellazione)

Viene apportata la seguente modifica all'art. 25, comma 2 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013, come si riporta di seguito:

"2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato. Tali convenzioni, ad eccezione dei casi in cui la disciplina statale - legislativa e regolamentare - non preveda diversamente, devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli) e devono prevedere:

a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
c. il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato per ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca di cui all'art. 14 comma 6;
d. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
e. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
f. la mobilità di docenti e dottorandi;
g. la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto."

Art. 2

(Testo coordinato)

Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia, si riporta in Allegato A, parte integrante del presente Decreto Rettorale, il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3
(Vigore ed efficacia)

Il presente Decreto Rettorale, emanato in via d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d'Amministrazione e del Senato Accademico nelle prime sedute utili ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 13/05/2014

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

ALLEGATO A

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, EMANATO CON D.R. N. 524 DEL 26/06/2013, integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A, del D.R. n. 379/2014 del 7/5/2014

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

2. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
   f. "Corso di dottorato di ricerca": costituisce il terzo livello della formazione universitaria e si prefigge l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Educazione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca.
   g. "Dottorando": la qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e si mantiene fino al termine della durata del corso.
   h. "Dottore di ricerca/Ph.D": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previo superamento dell'esame finale.
   i. "Ciclo di dottorato": insieme dei corsi di dottorato di ricerca attivati in un determinato anno accademico;
   j. "Curricula": indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

PARTE II – Corsi di dottorato di ricerca

Art. 3 – Durata dei corsi e accreditamento

8. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto indicato all'art 19.

9. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I corsi di dottorato devono essere coerenti con un ambito scientifico e relativa titolatura nonché con tematiche e metodologie di ricerca affini.
10. I corsi di dottorato di ricerca possono essere attivati su richiesta del Coordinatore o, nel caso di nuova attivazione, da parte di un docente o Direttore del Dipartimento, sulla base delle procedure previste dell'art. 16 comma 2, lettera c) dello Statuto e a seguito di approvazione da parte del Dipartimento proponente, o dei Dipartimenti proponenti nel caso di dottorati congiunti, e delle Strutture concorrenti, che mettono a disposizione risorse finanziarie, risorse strumentali, spazi e personale docente e ricercatore per lo svolgimento dei corsi. Nel caso di attivazione congiunta da parte di più Dipartimenti, uno di essi si farà carico dell'attivazione ai soli fini dell'aggiornamento delle banche dati ministeriali.
11. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
12. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, trasmesso all'Università e al Nucleo di Valutazione. L'accreditamento ha durata quinquennale e i corsi di dottorato devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi.
13. L'Università, previo accreditamento Ministeriale su conforme parere dell'ANVUR e a seguito di approvazione degli Organi Accademici di Ateneo, istituisce, con decreto del Rettore, corsi di dottorato anche in convenzione o in consorzio con altri Atenei, enti di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali che abbiano per oggetto temi specifici di interesse comune.
14. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.

Art. 4 - Organi dei corsi di dottorato

2. Sono organi dei corsi di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 5 – Collegio dei docenti

11. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, e può essere integrato fino a una composizione totale massima di trentadue membri.
12. Possono essere nominati membri del Collegio docenti in possesso dei requisiti di qualità scientifica previsti dalla normativa vigente e appartenenti ai macrosettori (area CUN) coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tra cui:
    - professori di prima e seconda fascia;
    - ricercatori universitari.

    In caso di consorzi e convenzioni, di cui agli artt. 25 e seguenti del presente Regolamento, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti di Paesi esteri, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei docenti appartenenti agli Atenei accreditati. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei o Enti di Paesi esteri, il Collegio dei docenti è formato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti negli accordi istitutivi.
13. La partecipazione di ciascun membro del Collegio dei docenti sarà conteggiato una sola volta su base nazionale.
14. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra docenti e ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline di ricerca del dottorato e in conformità con i requisiti previsti per l'accreditamento. Restano in carica per la durata di un ciclo di dottorato. I docenti e i ricercatori provenienti da altri Atenei possono essere membri del Collegio subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza e su proposta dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università, previo rilascio del nulla osta, possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
15. I supervisori, responsabili della guida e del supporto ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi, possono partecipare alle sedute del Collegio dei docenti. I supervisori, di

norma individuati tra i docenti e i ricercatori afferenti alle Strutture coinvolte nel corso di dottorato, devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato.
Qualora il supervisore fosse collocato in regime di quiescenza prima della discussione della tesi da parte del dottorando, sarà necessario nominare un co-supervisore che accompagnerà il dottorando al conseguimento del titolo.
Il ruolo di supervisore può essere ricoperto da qualsiasi docente e ricercatore prescindendo dalla appartenenza al Collegio dei docenti; il ruolo di co-supervisore può essere svolto da ricercatori di enti di ricerca con i quali sussistano accordi di cooperazione, prescindendo dalla appartenenza al Collegio dei docenti.

16. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso. Coerentemente con gli obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei docenti definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del corso.
In particolare, il Collegio dei docenti delibera in merito a:
- modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica;
- obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
- individuazione dei supervisori di cui all'art. 5, comma 5 del presente regolamento;
- assegnazione delle borse di studio ai dottorandi;
- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo art. 16;
- autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero;
- ammissione all'esame finale;
- scelta dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- esclusione dal corso di dottorato e non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei supervisore;
- richieste di trasferimento da altri corsi di dottorato;
- approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di cotutela.

Propone, inoltre:
- i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
- i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.

17. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
18. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche per via telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.
19. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto verbale da archiviare, debitamente sottoscritto, nell'apposito applicativo di Ateneo entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
20. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti dovrà essere integrata dalla partecipazione di una rappresentanza di massimo due dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

Art. 6 - Coordinatore

5. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno facente parte del Collegio stesso o, qualora non fosse possibile affidare l'incarico a un professore di prima fascia, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

6. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato prima della data di collocamento a riposo.
7. Il Coordinatore coordina le attività formative e di ricerca del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
8. Con la nomina, il Collegio dei docenti e il Coordinatore assumono anche la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.

Art. 7 – Requisiti di accesso ai corsi di dottorato

7. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, assicurando la pubblicità degli atti. Possono accedere ai corsi di dottorato senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento o analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso agli studi di dottorato, sulla base dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, entro la data di scadenza del bando.
8. I candidati che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo necessario per l'ammissione al dottorato, dovranno conseguire tale titolo entro il termine massimo stabilito nel bando di selezione, e comunque in data antecedente all'inizio formale dei corsi, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
9. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di selezione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
10. Gli iscritti ad un corso di dottorato e coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione. Il presente comma non si applica agli iscritti che abbiano presentato istanza di rinuncia al corso di dottorato prima dell'inizio delle attività verbalizzate dal Collegio dei docenti per il primo anno di corso.
11. Coloro che siano o siano stati iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, a un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al corso di dottorato precedente e iniziando dal primo anno.
12. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all'estero, possono iscriversi a un diverso corso di dottorato senza borsa di studio erogata su bilancio di Ateneo.

Art. 8 - Bando di selezione

4. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
5. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per i progetti di collaborazione comunitari e internazionali che possono prevedere specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative nel rispetto delle caratteristiche dei singoli progetti purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale e pubblicizzato in via telematica sul Portale d'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le eventuali prove scritte o prove orali previste nonché i tempi e le modalità per il loro svolgimento. Deve inoltre indicare:
   i. i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione o in consorzio);
   j. gli anni di durata dei corsi;
   k. il numero di posti disponibili, ivi inclusi i posti finanziati con borse;
   l. il numero di eventuali posti riservati;
   m. l'indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta Formazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca

di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

n. l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, incluse eventuali esenzioni, se ritenute opportune;
o. i titoli che i candidati dovranno presentare per poter partecipare alle prove di selezione per l'ammissione ai corsi;
p. le modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di selezione per l'ammissione ai corsi tenendo conto quanto previsto dall'art. 9 comma 3.

Art. 9 – Prove di selezione per l'ammissione ai corsi

4. Ciascun corso di dottorato prevede un'unica modalità di selezione dei candidati. Le selezioni possono consistere in valutazione dei titoli e/o progetto di ricerca, prova scritta, prova orale o una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei docenti.
5. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano e anche con l'ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l'identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso.
6. L'Università può stabilire modalità di svolgimento delle prove di selezione e valutazione differenziate, nonché la nomina di commissioni esaminatrici ad hoc in virtù di specifiche caratteristiche del corso di dottorato, o di un suo curriculum internazionale, o della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale e di stipula di accordi internazionali.

Art. 10 - Commissioni esaminatrici per l'accesso ai corsi di dottorato

6. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina per ciascun corso di dottorato un'unica Commissione esaminatrice composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari di ruolo, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in più curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.
7. Nel caso di corsi di dottorato finanziati da Enti esterni, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da non più di due Esperti in rappresentanza di tali Enti.
8. Nel caso di corsi di dottorato attivati in collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
9. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentrerà uno dei membri supplenti designati con Decreto Rettorale.
10. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove previste per l'accesso ai corsi di dottorato sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. In data antecedente allo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice potrà definire eventuali sub-criteri di valutazione, che saranno resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

Art. 11 – Graduatorie di merito

5. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nel corso delle prove d'esame la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili al corso di dottorato.
6. La graduatoria generale di merito, emanata con Decreto Rettorale, è resa pubblica ai sensi della normativa vigente.
7. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria a copertura dei posti disponibili. Nel caso di borse di studio o di finanziamenti finalizzati a tematiche di ricerca specifiche, nel corso delle selezioni, verrà presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche.
8. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima dell'inizio del corso, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria su richiesta del Coordinatore.

Art. 12 – Posti in sovrannumero

2. Possono essere ammessi in sovrannumero, senza borsa di studio finanziata dall'Università, previo superamento delle prove di selezione, di cui all'art. 9, e nei limiti del contingente fissato:
   - i candidati provenienti da Paesi esteri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di origine o di provenienza;
   - i candidati provenienti da Paesi con i quali sia stato stipulato specifico Accordo o da Università di altri Paesi che abbiano concluso una specifica convenzione con l'Università di Bologna;
   - i candidati di Paesi esteri o internazionali finanziati da specifici programmi di formazione e mobilità internazionale (progetti di collaborazione comunitari e internazionali);
   - i titolari di contratto di Alto Apprendistato, qualora non rientranti nel computo dei posti ordinari messi a bando.

Art. 13 – Tasse e contributi di iscrizione

7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato e le relative modalità di pagamento. L'ammontare dei contributi è comprensivo del premio di assicurazione, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
8. Eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso ai corsi e dell'indennità di mora, fatta eccezione per il premio assicurativo, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere previsti e disciplinati da singole convenzioni con Atenei ed Enti Internazionali o di Paesi esteri.
9. La rinuncia successiva all'iscrizione al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
10. Il pagamento del contributo oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita dagli Organi Accademici.
11. Il dottorando non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione non può svolgere alcuna attività connessa al corso di dottorato al quale è iscritto.
12. Il dottorando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non è ammesso a sostenere l'esame finale.

Art. 14 – Borse di studio

10. Ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato e dell'attivazione di ciascun ciclo, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Ateneo, di almeno sei borse di studio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare tale requisito si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.
11. Per i corsi di dottorato attivati in convenzione o in consorzio, ai fini dell'attivazione, ciascuna istituzione convenzionata o consorziata deve assicurare il contributo di almeno tre borse di studio.
12. Eventuali ulteriori borse di studio finanziate interamente o parzialmente da Enti esterni potranno essere computate nel novero delle borse messe a bando entro la data di inizio delle procedure di selezione da parte della Commissione esaminatrice.
13. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito e sono rinnovate con cadenza annuale a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste annualmente e verificate secondo le procedure di cui all'art. 15 fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. I vincitori possono presentare rinuncia alla borsa di studio mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato.
14. L'importo minimo delle borse di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella misura del 30% per i periodi di soggiorno all'estero. Il soggiorno all'estero deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti e non può complessivamente essere inferiore a un mese continuativo e superiore a diciotto mesi. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.
15. I Dipartimenti devono garantire, nell'ambito dei fondi complessivamente dedicati alla ricerca, per ogni dottorando, a qualunque titolo iscritto al Dottorato di Ricerca, a decorrere dal secondo anno, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'ammontare della borsa di studio

ministeriale. Tale budget, finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e adeguato alla tipologia del corso, è gestito dai Dipartimenti.

16. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
17. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi viene effettuato in rate mensili posticipate.
18. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 15 - Diritti e obblighi dei dottorandi

9. Il dottorando mantiene tale status fino alla conclusione legale del corso. Ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
10. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca nonché a presentare le relazioni, gli elaborati e i risultati prodotti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei docenti. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con decreto rettorale, con perdita della borsa di studio.
11. La rinuncia al corso di dottorato comporta l'automatica perdita della borsa di studio. Qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla decorrenza della rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
12. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso e agli Uffici competenti il verificarsi delle cause di sospensione di cui al successivo art. 20, commi 1) e 2). I dottorandi dovranno, inoltre, comunicare il termine della sospensione come previsto nel comma 3) dello stesso articolo.
13. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007.
14. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.
15. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante interventi in materia di diritto allo studio.
16. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti a corsi di dottorato ai sensi e nei limiti di cui al successivo art.19, si rimanda a quanto ivi previsto.

Art. 16 - Attività compatibili con il dottorato di ricerca

7. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione al dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato in Alta Formazione, oltre che per gli specializzandi medici di cui all'art.19.
8. Le seguenti attività sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei docenti, previo parere favorevole del supervisore:
   - tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
   - attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore;
   - attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi

con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.

9. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi dell'ultimo punto del comma precedente, al termine di ogni anno accademico, i dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa nei casi più gravi l'esclusione dal corso di dottorato. Le autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio dottorato.
10. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti dall'Università di Bologna anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma di dottorato.
11. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica la normativa vigente, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica nel caso di accordi previamente sottoscritti tra l'Università di Bologna ed enti pubblici, che consentano ai dipendenti degli enti stessi l'iscrizione al dottorato.
12. Per i Medici in Formazione Specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art.19, le attività compatibili sono esclusivamente quelle specificamente previste nella normativa vigente, nel Regolamento di Ateneo in materia di scuole di Specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 17 – Incompatibilità e divieto di cumulo

6. L'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con le seguenti posizioni e/o attività:
   - iscrizione ad altro corso di dottorato, a tutti i corsi di laurea e a master universitari di I e II livello, fatta eccezione per i casi di iscrizione a corsi di dottorato in cotutela di tesi;
   - iscrizione a Scuole di specializzazione, fatta eccezione per le Scuole di specializzazione mediche dell'Università di Bologna, nei limiti previsti al successivo art. 19. La violazione dell'incompatibilità determina la decadenza dalla seconda iscrizione;
   - incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
   - attività lavorative ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2.
7. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando
8. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui si usufruisce della borsa, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal bando di concorso per l'ammissione al dottorato. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno.
9. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. L'Università si riserva di effettuare controlli periodici in merito alle dichiarazioni rilasciate dai dottorandi, con riferimento al regime delle incompatibilità e ai divieti di cumulo.
10. Non è comunque consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai Medici in Formazione Specialistica, così come previsto dal successivo art.19.

Art. 18 – Dottorandi di area medica e veterinaria

2. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti1, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle

modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività devono essere svolte.

Art. 19 – Raccordo tra corsi di dottorato e Scuole di specializzazione medica

3. Ai Medici in Formazione Specialistica è consentita la frequenza a corsi di dottorato di area medica alle seguenti condizioni:
   - i Medici in Formazione Specialistica dell'Università di Bologna devono risultare vincitori di un concorso di ammissione al corso di dottorato in area medica presso la medesima Università;
   - la frequenza congiunta può essere disposta unicamente durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola. Potranno pertanto immatricolarsi ai corsi di dottorato i Medici in Formazione Specialistica che, alla data dell'inizio formale dei corsi di dottorato, risultino iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione;
   - il Collegio dei docenti del corso di dottorato può disporre l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione del corso a un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
   - durante il periodo di frequenza congiunta, i Medici in Formazione Specialistica non possono percepire la borsa di studio del dottorato.
4. Durante il periodo di frequenza congiunta, la disciplina prevalente rimane quella prevista per i Medici in Formazione Specialistica dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 20 – Sospensione della frequenza al corso di dottorato

6. La frequenza al corso di dottorato è obbligatoriamente sospesa nei seguenti casi:
   - maternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
   - servizio militare e servizio civile;
   - malattia o infortunio documentati di durata superiori a 30 giorni.
7. La frequenza al corso di dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando in caso di paternità e, previa autorizzazione del Coordinatore nel caso di gravi e documentati motivi personali o familiari e nel caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). In quest'ultimo caso, la sospensione deve essere richiesta per la durata del TFA e può essere concessa una sola volta.
8. Al termine del periodo di sospensione, l'interessato/a riprenderà il corso dandone tempestiva comunicazione sottoscritta dal Coordinatore. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione. Il Collegio dei docenti definirà il percorso didattico e di ricerca da seguire per la prosecuzione del corso di dottorato e il completamento del corso di dottorato.
9. Durante il periodo di sospensione dal corso per maternità, paternità, adozione e affidamento, l'interessato/a può:
   - continuare ad usufruire della borsa di dottorato; in tal caso l'erogazione della
   - borsa non avverrà oltre la durata legale del corso di dottorato e, in caso di mancato recupero delle attività nel periodo di sospensione e/o mancata ammissione all'esame finale, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato;
   - chiedere la sospensione dell'erogazione della borsa di studio, che potrà essere non accolta dal Coordinatore solo per motivazioni inerenti alla scadenza tassativa dei fondi su cui è erogata la borsa.
10. Nei casi di sospensione diversi da quelli di cui al comma 4, la borsa di studio è sospesa e decorre nuovamente dalla ripresa della frequenza al corso.

Art. 21 - Proprietà dei risultati e confidenzialità

3. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.

4. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 22 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca/Ph.D

9. Il titolo di dottore di ricerca, che può essere abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph.D" e che può specificare l'eventuale curriculum seguito, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
10. Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo anno di corso.
    L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti e l'esame deve svolgersi secondo le scadenze fissate dall'Università, salvo i casi di differimento autorizzato di cui al successivo comma.
    La mancata ammissione all'esame finale comporta l'esclusione dal dottorato, disposta con decreto del Rettore.
11. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato.
    La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterne ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori, scelti dal Collegio dei docenti e non facenti parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 23.
    I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
12. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 23.
    Al termine della discussione, la Commissione giudicatrice redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato.
    La Commissione giudicatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilevo scientifico.
13. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono, in ogni caso, prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
14. L'assenza alla discussione della tesi di dottorato è giustificata, a fronte di idonea documentazione, nei casi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione della tesi di dottorato nella sessione successiva o in data da concordare con il Coordinatore. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il candidato decade dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.
15. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento dell'esame finale previo deposito, da parte dell'interessato, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo che ne garantirà la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.
16. L'Università effettua il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
    Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, potrà chiedere che la tesi sia resa liberamente consultabile.

Art 23 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

5. La Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso di dottorato.

6. Almeno due membri di ciascuna Commissione giudicatrice devono appartenere ad altre Università, anche di Paesi esteri non partecipanti al corso di dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri o internazionali.
   Nel caso di corsi di dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei commi precedenti, composte da docenti ed, eventualmente, esperti esterni all'Università, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
7. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
8. Nel caso di dottorati attivati in convenzione o consorzio, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi entro le scadenze fissate dall'Università. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 24 - Trasferimenti da altre Università

3. I dottorandi che abbiano frequentato il primo anno di un corso di dottorato di ricerca presso altra Università, possono chiedere l'iscrizione al dottorato presso l'Università di Bologna alle seguenti condizioni:
   - che esista fra i corsi di dottorato dell'Università di Bologna un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli dell'Università di provenienza;
   - che il dottorando documenti i corsi e le attività svolte nell'Università di provenienza e che tali attività e/o corsi siano riconosciuti dal Collegio dei docenti come compatibili a quelli richiesti dal corso di dottorato per l'iscrizione all'Università di Bologna;
   - che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con il Coordinatore e almeno un altro docente, facente parte del Collegio, esperto della materia.
4. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia accolta, all'interessato non verrà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 25 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

5. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
   c. Atenei italiani;
   d. enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature.
6. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accreditamento e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato. Tali convenzioni, ad eccezione dei casi in cui la disciplina statale - legislativa e regolamentare - non preveda diversamente, devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli) e devono prevedere:
   h. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
   i. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
   j. il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato per ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca di cui all'art. 14 comma 6;
   k. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
   l. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
   m. la mobilità di docenti e dottorandi;
   n. la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.
7. In caso di convenzione con i soggetti di cui alla lettera b), la sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

8. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

Art. 26 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione

6. L'Università può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
7. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
8. L'Università può, inoltre, attivare corsi di dottorato in Alto Apprendistato con istituzioni esterne e imprese, come previsto dall'art.5 del D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011.
9. I contratti di Alto Apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
10. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:
    f. la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'Università;
    g. il programma di ricerca può essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati, il cui svolgimento è effettuato sotto la supervisione di due supervisore, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
    h. eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
    i. il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di almeno tre borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
    j. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formatisi nell'ambito della convenzione.

Art. 27 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca

5. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato:
    c. consorzi tra Università di cui almeno una italiana con possibilità di rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto;
    d. consorzi tra Università di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privata di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
6. Con l'istituzione di consorzi, le Università e gli Enti consorziati, costituiscono un nuovo soggetto giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di dottorato.
7. Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio o altra forma di sostegno finanziario di importo almeno equivalente. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro.
8. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 28 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere

3. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell'ambito del dottorato di ricerca e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato, o percorsi all'interno dei corsi di dottorato, in collaborazione con Atenei e/o Enti di Paesi esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.

4. Le suddette convenzioni, che possono valere e avere applicazione con riferimento a uno o più cicli di dottorato, disciplinano in particolare:
   l. la durata del corso di dottorato, comunque non inferiore a tre anni;
   m. la sede di immatricolazione dei dottorandi;
   n. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni;
   o. le procedure di selezione, che potranno essere espletate da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori;
   p. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell'esame finale;
   q. una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi;
   r. la partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
   s. l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
   t. la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo riconoscimento) e la esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove previsto;
   u. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi.
   v. la eventuale necessità di sottoscrizione di specifiche convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e le modalità inerenti al rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.

Art. 29 – Convenzioni di cotutela

8. L'Università può sottoscrivere convenzioni bilaterali di cotutela con Atenei di Paesi esteri a favore di dottorandi iscritti, di norma, al primo anno di dottorato, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
9. La cotutela può essere attivata a seguito di approvazione da parte del Collegio dei Docenti del corso di dottorato interessato.
10. Le convenzioni di cotutela, aventi carattere individuale, disciplinano:
    - la durata del corso di dottorato;
    - l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
    - il regime assicurativo applicabile;
    - il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisori di tesi;
    - il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
    - le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
    - la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
    - l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti.
11. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della cotutela è iscritto, con espressa menzione del programma di cotutela effettuato.
12. La cotutela può essere attivata nel corso del primo anno di iscrizione al dottorato al fine di consentire al dottorando di svolgere il programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti.
13. Quando l'Università di Bologna è sede ospitante della cotutela, il dottorando in cotutela deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso l'Università di Bologna.
14. L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di cotutela.

PARTE III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università di Bologna.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
6. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 442 del 12/04/2010, fatta eccezione per i seguenti articoli:
   - gli artt. 8, 9 comma 3, 16, 17 e 22, che si applicano in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, A.A. 2013/2014;
   - l'art. 12, comma 1, che si applica in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, a condizione che il bando di selezione sia stato pubblicato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

REPERTORIO N. 308/2014
PROTOCOLLO N. 21972 del 15/04/2014

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12. 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 che definisce le linee generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2013-2015;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 23 dicembre 2013 che adegua ed integra il DM n. 47 del 30 gennaio 2013;
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l'a.a. 2014/15;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 aprile 2014 sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio proposti per l'a.a. 2014/15;

VISTO il provvedimento Direttoriale trasmesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 10210/2014 del 14/04/2014, nel quale vengono indicati i corsi per i quali si autorizza l'emanazione del relativo decreto rettorale;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;
QUANT'ALTRO
VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

Nell'allegato n. 2:

alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:
- ECONOMIA E FINANZA (L-33) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in ECONOMICS AND FINANCE / ECONOMIA E FINANZA (L-33) riportato in calce al presente Decreto;
- ECONOMIA DEL TURISMO (L-18 & L-33) è sostituito con il nuovo ordinamento che diventa monoclasse ECONOMIA DEL TURISMO (L-33) riportato in calce al presente Decreto;
- ECONOMIA DELL'IMPRESA (L-18 & L-33) è sostituito con il nuovo ordinamento che diventa monoclasse ECONOMIA DELL'IMPRESA (L-18) riportato in calce al presente Decreto;
- ECONOMIA E COMMERCIO (L-18) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;

alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in:
- ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (LM-77) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;
- ECONOMIA SOCIALE (LM-77) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in MANAGEMENT DELL'ECONOMIA SOCIALE (LM-77).

Nell'allegato n.6:
alla lettera "A) Corsi di laurea in" l'ordinamento didattico del corso di laurea in:
- LETTERE (L-10) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;
- BENI CULTURALI (L-1) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto;

alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in:
- MODA (LM-65) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in FASHION CULTURE AND MANAGEMENT / CULTURA E MANAGEMENT DELLA MODA (LM-65) riportato in calce al presente Decreto;
- SCIENZE STORICHE (LM-84) è sostituito con il nuovo ordinamento che muta denominazione in SCIENZE STORICHE E ORIENTALISTICHE (LM-84) riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 8:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (LM-9) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 10:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in BIOLOGIA MARINA (LM-6) è sostituito con il nuovo ordinamento riportato in calce al presente Decreto.

Nell'allegato n. 11:
alla lettera "B) Corsi di laurea magistrale in" l'ordinamento didattico del corso di laurea
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-CULTURALI NEL MEDITERRANEO E IN EURASIA (LM-81) è sostituito con il nuovo ordinamento che

muta denominazione in COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-CULTURALI (LM-81) riportato in calce al presente Decreto.

ART. 2
Il Presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.
Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

L-1-Beni culturali
Beni Culturali

L-10-Lettere
Lettere

L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia dell'impresa
Economia e commercio

L-33-Scienze economiche
Economia del Turismo
Economics and Finance / Economia e Finanza

LM-6-Biologia
Biologia Marina

LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Biotecnologie mediche

LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Fashion culture and management / Cultura e management della moda

LM-77-Scienze economico-aziendali
Economia e gestione aziendale
Management dell'economia sociale

LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali

LM-84-Scienze storiche
Scienze storiche e orientalistiche

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD
Bologna, 15/04/2014

IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

(Gli ordinamenti didattici di cui al presente decreto sono consultabili presso AFORM - Settore Progettazione didattica e Quality Assurance - Ufficio Attivazione Corsi di Studio - via Zamboni, 33)

DECRETI E DELIBERAZIONI

➢ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1137 PROT. 22127 DEL 15/04/2014

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 24/10/2013, recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il settore 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia, Settore scientifico disciplinare FIS/03 – Fisica della Materia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Alma Mater Studiorum.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/12/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 194 del 27/01/2014;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia, Settore scientifico disciplinare FIS/03 – Fisica della Materia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Tobias Cramer	91,50/100
2)	Piero Cosseddu	90,50/100
3)	Laura Basiricò	71,00/100

Bologna, 15/04/2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1126 PROT. 21931 DEL 15/04/2014

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari del 15/10/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/F2 - Microbiologia Agraria, Settore scientifico disciplinare AGR/16- Microbiologia Agraria. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell'Alma Mater Studiorum.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 15 del 07/01/2014;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/F2 - Microbiologia Agraria, Settore scientifico disciplinare AGR/16- Microbiologia Agraria.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Patrignani	93/100
2)	Fabio Coloretti	71/100

Bologna, 15/04/2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1283 PROT. 24728 DEL 30/4/2014

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie del 09/04/2013, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11- Entomologia Generale e Applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Alma Mater Studiorum.

VISTE la delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3596 del 21/11/2013;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11- Entomologia Generale e Applicata.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Sgolastra Fabio	85,1/100
2)	Masetti Antonio	82,4/100
3)	Marchetti Elisa	79,5/100
4)	Lanzoni Alberto	65,3/100

Bologna, 30/04/2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

- **Reclutamento Personale tecnico-amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1306 PROT. 25365 DEL 06/05/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 6.09.2001, n. 368;

VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008);

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 532 del 19.02.14, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie di questo Ateneo, pubblicata sul sito web d'Ateneo in data 19.02.2014;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 532 del 19.02.14 e pubblicata sul sito web d'Ateneo in data 19.02.2014;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/70
1)	TERIACA MARIA SOCCORSA	65
2)	MACCAFERRI MARCO	64
3)	BATTISTINI ELENA	63
4)	CAFFAGNI ALESSANDRA	55,3
5)	CAVALIERI CHIARA	43,3

Art. 3 - E' dichiarata vincitrice della selezione citata la Dott.ssa Teriaca Maria Soccorsa, nata a San Severo (FG) il 22.01.1970, con punti 65/70.

Bologna, 6 maggio 2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1293 PROT. 25016 DEL 06/05/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 3.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la D.D. n. 2723 dell'11.09.2013, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.03.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli

ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza dei posti da ricoprire;

ACCERTATO che non vi sono candidati idonei in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva e che pertanto risulta necessario attingere dalla graduatoria generale di merito per la copertura del posto riservato, così come disposto dall'art. 1 del bando di concorso;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.L.vo 15.03.2010 n. 66, ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, indetto con D.D. n. 2723 dell'11.09.2013 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 17.09.2013;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/60
1)	BUGANI SIMONE	56
2)	VASINA VALENTINA	55
3)	DEGLI ESPOSTI MAURO	54
4)	VICI MANUELA	53 (precede per lodevole servizio presso questa P.A.)
5)	MELCHIORRE MICHELE	53 (precede per minore età)
6)	PAROLIN CAROLA ELEONORA	53
7)	GALLETTI MARGHERITA	52
8)	PELLERI MARIA CHIARA	51 (precede per minore età)
9)	CARUSO ROSARIO	51
10)	CASSINI ROMINA	50
11)	CASTELLUCCIO CINZIA	49 (precede per lodevole servizio presso questa P.A.)
12)	BALDASSARRE MAURIZIO	49 (precede per figlio a carico)
13)	SANCISI VALENTINA	49 (precede per minore età)
14)	ALESSANDRI MARCO	49
15)	ZIMMITTI VINCENZO	48 (precede per figli a carico)
16)	LOMBARDI GIULIA	48 (precede per minore età)
17)	STORCI GIANLUCA	48

		(precede per minore età)
18)	SABATINI LAURA	48
19)	CIAVARELLI ROBERTA	47 (precede per figlio a carico)
20)	BACALINI MARIA GIULIA	47 (precede per minore età)
21)	FORNARI FRANCESCA	47
22)	BELLAVISTA ELENA	46 (precede per figli a carico)
23)	FERNANDEZ CANALES MARIA DE LAS MERCEDES	46 (precede per figlio a carico)
24)	MUNARINI ALESSANDRA	46
25)	PASSANITI PAOLO	45
26)	TARTERINI FABRIZIO	44
27)	PALLADINI ARIANNA	43

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso citato il Dott. Bugani Simone, nato a Medicina (BO) il 04/05/1977, con punti 56/60 e la Dott.ssa Vasina Valentina, nata a Ravenna il 22/08/1973, con punti 55/60.

Bologna, 5 maggio 2014

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

- **Deliberazioni**

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **25 MARZO 2014**
OMISSIS

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 9.20, nell'apposita sala del Palazzo Centrale Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

OGGETTO: **INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA PER LA PREVISIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PER I CENTRI DI RESPONSABILITA' DOTATI DI AUTONOMIA DI BUDGET**			
N. o.d.g.: **10/08**			UOR: **ARAG - SETTORE BILANCI E TESORERIA**

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Dirigente dell'Area Finanza e Controllo di Gestione ad autorizzare le strutture a promuovere la previsione di entrata in deroga alle linee guida, nei casi in cui si dispone del documento di approvazione del progetto.

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 17.40.

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
Segretario
Dott. Marco Degli Esposti

IL PRORETTORE VICARIO
Presidente
Prof. Emilio Ferrari

Per copia conforme

Bologna, 06/05/2014
IL DIRETTORE GENERALE

*****